

EUROPA

Coppie di fatto, solo una politica “mite” può dare risposte

Come parlamentare, e non solo come cattolica, condivido l'assunto di fondo su cui si basa la riflessione della Chiesa, e cioè che la famiglia è la cellula fondamentale della società civile per le funzioni che svolge. Ciò in conformità al dettato della nostra Carta costituzionale, che all'articolo 29 individua nella famiglia legittima, fondata sul matrimonio, l'oggetto di una tutela preferenziale per la stabilità, la certezza delle relazioni giuridiche fra i suoi componenti, le essenziali funzioni sociali che esercita. E che, all'articolo 31, impone alla repubblica di agevolare «con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose », nonché di proteggere, anche al di fuori della famiglia legittima, la maternità, l'infanzia e la gioventù. Purtroppo nel nostro paese l'articolo 31 è una delle disposizioni meno attuate dell'intera carta costituzionale. Per questo è prioritario che governo e parlamento diano corpo concreto a un progetto di valorizzazione e sostegno della famiglia e della maternità insieme a misure di tutela del lavoro femminile e giovanile. Perché i giovani oggi non si sposano soprattutto per la precarietà della loro condizione lavorativa. Ciò premesso, chi ha responsabilità istituzionali ha il dovere di interessarsi anche dei mutamenti sociali dell'istituto familiare e delle nuove forme di unione, per intervenire regolando le situazioni in cui emerge la necessità di dare tutela alle persone e, in particolare, ai soggetti più deboli. Per questo stiamo affrontando il tema delle famiglie di fatto eterosessuali, pur rilevandone la problematicità e la rilevanza secondaria rispetto alla grande maggioranza delle famiglie legittime.

La giurisprudenza si è da tempo fatta carico del mutamento sociale del fenomeno della convivenza, adattando ad essa disposizioni di diritto comune la cui applicazione, in altre epoche, era stata negata. Il fondamento di tale tutela è stato rinvenuto nell'articolo 2 della Costituzione che garantisce le formazioni sociali, tra cui anche le comunità familiari non fondate sul matrimonio, se le stesse appaiono idonee a favorire lo sviluppo della persona. Principio, questo, comune alla stessa etica cristiana. Il concetto di “persona”, la difesa della sua dignità, la promozione del suo sviluppo vanno al di là delle situazioni formalizzate dal diritto e non possono essere sacrificati in nome dei principi.

Il Vangelo ci ricorda che non è l'uomo che deve servire la legge, ma la legge che deve servire l'uomo. La misericordia – ancor più della laicità – ci induce dunque ad aprire gli occhi del cuore e a riconoscere che non tutte le convivenze sono uguali. Vi sono coppie di fatto in cui vi è anelito sincero dei conviventi a mantenere una dinamica relazionale attiva e un serio intendimento a costituire stabilmente una comunità familiare. Certo, non si possono equiparare giuridicamente alle famiglie legittime.

Tuttavia va riconosciuto che le unioni di fatto in cui vi sono dei figli costituiscono una risorsa per la società e lo stato non può ignorare l'impegno educativo dei genitori.

Appare allora evidente che almeno in presenza di figli minori debba darsi una tutela, anche economica, all'ipotesi di scioglimento della famiglia di fatto, che oggi non c'è. Per esempio, prevedendo che gli accordi dei genitori non più conviventi quando riguardino i figli debbano essere oggetto di una verifica da parte del giudice o che vi sia una tutela anche per il genitore economicamente più debole, specie se abbandonato dal convivente, per consentirgli di conservare quella dignità e decoro anche economico necessari per la crescita serena dei figli.

La stessa finalità non potrebbe inoltre giustificare l'attribuzione al convivente di un qualche diritto successorio in ipotesi di morte dell'altro genitore naturale anche ove non vi fosse un testamento? O

l'opportunità di attribuirgli la pensione di reversibilità nel caso in cui versi in stato di bisogno? Non è meglio questa soluzione che porlo a carico – come oggi accade – dell'assistenza pubblica? Vi è infine la complessa problematica delle coppie omosessuali. Sarebbe, a mio avviso, una forzatura applicare loro i diritti riconosciuti alla famiglia legittima o di fatto. Il tema va affrontato dando risposte specifiche a situazioni in cui sia evidente l'esigenza pratica di superare eventuali discriminazioni in ossequio al principio di eguaglianza stabilito dall'articolo 3 della Costituzione.

Per esempio, può prevedersi che tra i componenti della coppia possa sorgere un obbligo di sostegno economico per il convivente in stato di bisogno o il diritto all'assistenza in caso di malattia, senza che ciò interferisca con la disciplina degli atti dello stato civile e senza alcun punto di contatto con l'adozione o la disciplina della filiazione.

In tal modo si può giungere – io confido – a una soluzione normativa largamente condivisa nella direzione della tutela delle persone, sia promuovendo quello straordinario dono che è la famiglia come comunità naturale (e dunque metagiuridica) fondata sull'amore, sia dando protezione in casi specifici ai soggetti più deboli delle convivenze.

Per far questo occorre una politica "mite", cioè ragionevole, che sappia evitare conflitti ricercando soluzioni che soddisfino tutti nella maggior misura consentita dalle circostanze.

di SIMONETTA RUBINATO